



COMUNE DI ROCCA CIGLIÈ

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

Adunanza di convocazione ordinaria
Seduta pubblica

OGGETTO: Regolamento di polizia rurale - Approvazione

L'anno duemilacinque addì ventinove
del mese di marzo alle ore 20:30 nella solita sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	ODELLO ANDREA	X	
2	GERBINO PROMIS PIERCARLO	X	
3	GALLESIO ALDO	X	
4	BARICALLA LAURA	X	
5	TOSCO SILVIA		X
6	ROSSO CLARA	X	
7	CORA IVO	X	
8	BARICALLA SILVIA	X	
9	ODELLO LORENZO		X
10	FERRUA LUIGI	X	
11	DELLA ROSSA GIAN PIETRO		X
12	FERRUA FRANCESCO	X	
13	RAIA CATERINA		X
	TOTALI	9	4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Luisa Silvestri
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Odello Andrea
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al N.5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la nota prot. n°959 del 23.02.2005 della Comunità Montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana con la quale è stato trasmesso il regolamento di polizia rurale per l'adozione da parte dei Comuni facenti parte della zona rurale della Comunità Montana;

RITENUTO dover procedere all'adozione del Regolamento comunale di polizia rurale;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall Comunità Montana Valli Mongia e Cevetta e Langa Cebana nel testo proposto e ritenuto doverlo approvare in quanto corrispondente alle esigenze di questo Comune.

VISTI il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e all'opportunità ai sensi dell'art.49 del D.lgs 18.08.2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

CON VOTI favorevoli n°9, contrari n°0, astenuti n°0 espressi per chiamata,

DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento Comunale di polizia rurale in conformità alla normativa vigente che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

COMUNE DI

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Titolo I

GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1. Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale .

Art. 2. Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune:

- la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole, la realtà rurale nella sua globalità;
- la tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria;
- il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii ed altre opere di drenaggio a difesa del territorio;
- il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico;

Art. 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della Polizia Municipale, nonché dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, a norma delle disposizioni vigenti. In assenza di Polizia Municipale, tale servizio può essere svolto su incarico specifico del Sindaco da Messo Comunale, Cantoniere Comunale, Assessore o Consigliere Comunale.

Art. 4. Ordinanze del Sindaco.

Le ordinanze emanate dal Sindaco o dai funzionari comunali competenti, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato all'adempimento, le disposizioni legislative o regolamenti di base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

Titolo II

RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

Art. 5. Passaggio sui fondi privati

E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Il diritto di passaggio per fondi altrui non deve eccedere la forma prevista per la servitù legittimamente acquistata o il permesso ottenuto dal proprietario. Non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso solo ai pedoni.

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi ed aree agro-silvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali ed agresti, sia di proprietà pubblica, che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

Art. 6. Passaggio su fondi comunali

E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate nell'articolo precedente.

E' vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco ed averne ottenuta l'autorizzazione.

Art. 7. Sentieri panoramici

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco.

Il concessionario di tali autorizzazioni è responsabile di tutte le attività agricole condotte sul fondo, comprese le aspersioni di antiparassitari e di sostanze contro le erbe infestanti e di tutte quelle operazioni che possono in qualche modo causare danno a coloro che percorrono tali sentieri.

Art. 8. Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli da motocross e motori in genere senza specifico consenso degli aventi diritto.

Art. 9. Sciami di api.

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

Art. 10. Appropriazione di prodotti

Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccogliere sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad altri incaricati del servizio di Polizia Rurale. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

E' vietato recuperare le nocciole dilavate dai temporali e finite su fondi di confine senza esplicita autorizzazione del proprietario del terreno sul quale si sono depositate.

Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

Art. 11. Controllo su appropriazione dei prodotti

Gli incaricati del servizio di Polizia Rurale quando sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra e che non siano

in grado di giustificare la provenienza, possono accompagnarle ai competenti uffici Municipali per gli accertamenti del caso, fermi restando gli obblighi derivanti loro dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale.

Analogo provvedimento possono assumere, specialmente al tempo dei raccolti, nei confronti di coloro che, dando sospetto di furto, si trovino a vagare per la campagna.

Art. 12. Innaffiamiento per asperzione di ortaggi

E' proibito innaffiare per asperzione gli ortaggi con liquami di pozzo nero, con colaticcio, o acque luride o inquinate;

L'utilizzazione in agricoltura degli effluenti provenienti da allevamenti zootecnici è disciplinata ai sensi dell'art.7 della L.R. 3 luglio 1996, n.37 e s.m.i;

Art. 13. Assunzione bestiame forestiero a soccida

Chiunque assume bestiame forestiero a soccida, deve informare l'Ufficio comunale, denunciando la specie e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

Art. 14. Esecuzione impianti

E' vietato fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato piantare siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali.

Art. 15. Divieti

Con richiamo all'art. 626 n. 3 del Codice Penale, è vietato, senza il consenso del conduttore, di racimolare, spigolare, rastrellare e raccogliere sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

Titolo III

CACCIA, PESCA

Art. 16. Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolo IV

COSTRUZIONI E CASE RURALI

Art. 17. Costruzione dei fabbricati rurali

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria.

Tutti i fabbricati e le attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata in modo da evitare danno alle strade.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.

Le abitazioni devono essere costruite in materiali idonei, con esclusione di materiale soggetto ad incendi. I fienili devono essere disposti a adeguata distanza dalle case rurali.

Art. 18 – Divieto di abbandono di rifiuti

E' vietato depositare o abbandonare rifiuti, carrozze o rottami di macchine agricole in prossimità delle abitazioni o in campagna aperta.

I rifiuti dovranno essere smaltiti con le modalità delle vigenti disposizioni mediante deposito negli appositi contenitori o aree di raccolta, mentre i rottami di macchinari presso le officine autorizzate per la demolizione.

Art. 19. Depositi di esplosivi ed infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano tale materia.

Art. 20. Acque piovane e non

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque d'uso domestico, provenienti dai pozzi, cisterne, ecc..

E' vietato tenere stillicidi e disperdere acque di scarico in fossi aperti o di creare ristagni in fondi confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d'igiene e sanità previste dalla legge. E' vietato tenere latrine non conformi alle norme igieniche e sanitarie vigenti.

Art. 21. Stalle e concimaie

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli articoli 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. 27 Luglio 1934, n. 1265, nonché dal regolamento comunale d'igiene.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna lontano dalle abitazioni a conveniente distanza da corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo. Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di 1° classe.

Art. 22. Cani da guardia

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma devono essere assicurati ad idonea catena, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

Le piccole attrezzature di riparo dei cani da guardia e lo spazio di movimento dei cani stessi debbono essere alla distanza minima di 5 metri dal confine delle proprietà vicine.

I cani non condotti al guinzaglio quando si trovino in luogo pubblico devono essere muniti di museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati in presenza del proprietario per la guardia delle greggi e per la caccia.

Art. 23. Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Titolo V

FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI E SPONDE

Art. 24.	Disciplina	su	alberi	di	alto	fusto	(altezza	oltre	3	metri), per
<u>piantamento o per nascita spontanea.</u>										

- 1) Per i piantamenti a filare unico da porsi lungo le strade comunali la distanza da osservarsi è di metri 4 dal confine strada (ciglio esterno del fosso di scolo stradale). Se non esiste fosso laterale di scolo la distanza da osservarsi è di metri 5 dal margine carreggiabile.
- 2) Per i piantamenti a più filari o a bosco da porsi vicini a terreni coltivati (prati o campi), la distanza da osservarsi è di metri 12 dal confine del vicino, ovunque cada e di 6 metri dal confine del vicino per i terreni palesemente non coltivati ed abbandonati.
- 3) Per i piantamenti da porsi vicino ai fabbricati la distanza da osservarsi è di metri 15 dai muri perimetrali.
- 4) Per i piantamenti da porsi vicino ad opere di recinzione in muratura, malta cementizia o simili, anche se la parte superiore di dette opere è costituita da rete metallica o altri materiali a completamento del muretto base, la distanza da osservarsi è di metri 12. Qualora la distanza tra le opere di recinzione e muri perimetrali del fabbricato sia inferiore ai metri 5, la distanza da osservarsi per il piantamento è di metri 15 dai muri perimetrali del fabbricato.
- 5) Per i piantamenti di pioppi e conifere da porsi lungo le strade comunali la distanza da osservarsi è di metri 7 dal confine strada (ciglio esterno del fosso di scolo stradale).

Art. 25. Disciplina piantamento alberi di medio fusto (altezza tra 1 metro e 3 metri)

- 1) Per i piantamenti di alberi di medio fusto da porsi lungo le strade comunali la distanza da osservarsi è di metri 3 dal margine carreggiabile della strada.
- 2) Per i piantamenti da porsi vicino a terreni coltivati (prati e campi), la distanza da osservarsi dal confine del vicino, ovunque cada, è di m.3 .
- 3) Per i piantamenti da porsi vicino ai fabbricati la distanza da osservarsi è di metri 7 dai muri perimetrali .
- 4) In deroga al disposto dell'art. 892 c.c. la distanza da osservarsi per i vigneti è di metri 1,50 dai confini della strada pubblica .
- 5) In deroga al disposto dell'art. 892 c.c. la distanza da osservarsi per le piantagioni a vivaio è di metri 3,00 dai confini , le piantine costituenti il vivaio dovranno tuttavia essere rimosse entro tre anni dalla loro messa a dimora .

Art. 26 – Norme da osservarsi per i nuovi piantamenti

- 1) Per i piantamenti da porsi vicino a terreni già coltivati a piantagione la distanza da osservarsi deve essere pari a quella insita tra la piantagione esistente ed il confine del vicino.
- 2) La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e di frutta nell'interno dei recinti con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite dal presente regolamento, ma ricade nelle disposizioni del codice civile.
- 3) Per quanto non è espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il codice civile, il codice di procedura civile ed ogni altra norma legislativa in materia. E' fatto assoluto divieto di reimpianto e obbligo di taglio periodico degli Alberi a crescita spontanea. Per tutti gli altri casi, non contemplati dal presente Regolamento, si dovrà fare riferimento al vigente Codice Civile, ed in particolare agli artt. 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899".

Per la messa dimora di piante da giardino e nei cortili compresi nel centro abitato, perimetrato dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dal Codice Civile, salvo per le siepi e gli arbusti che devono avere una distanza minima di MEZZO METRO dal confine vicinale. E' vietato eseguire piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussista scarsa visibilità.

E' concesso piantare arbusti, siepi e salici sui cigli franosi in modo da ostacolare lo smottamento, previa richiesta e sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le piante che nascono o che crescono spontaneamente sono a disposizione del proprietario o conduttore del fondo, purché la loro posizione rispetti le medesime distanze previste per quelle messe a dimora.

4) Le presenti norme abrogano tutte le disposizioni regolamentari precedentemente adottate. Sono fatti salvi i diritti acquisiti, anche se contrari al presente regolamento, per le piantagioni o le coltivazioni esistenti all'atto della sua entrata in vigore, e fino al loro abbattimento.

L'Amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza può esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, viti, siepi, ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita.

Art. 27. Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i rii, fossi e canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e le sponde dovranno essere tenute sgombre da alberi, sottobosco, sterpaglie e quant'altro possa impedire il deflusso delle acque.

In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore.

Art. 28. Distanze per fossi, canali e alberi

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari a m. 1,50 indipendentemente dalla profondità dei medesimi e salvo diversi accordi tra i confinanti

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va sempre mantenuta a m. 1,50 e viene misurata dal punto d'inizio della scarpata ove esistente ovvero alla base dell'opera di sostegno, dal ciglio stradale negli altri casi.

Per la distanza degli alberi è necessario attenersi alle distanze previste dall'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 29. Regimazione delle acque

E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo.

Per evitare ristagno dell'acqua è consigliabile sfociare nei rivi, nei fossi e nei canali concordemente con i proprietari.

E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante.

Queste opere vanno concordate con i confinanti, che anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art. 30. Spurgo e pulizia fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in

caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe devono essere spurgati dai proprietari.

Art. 31. Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre i fondi confinanti o il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade, senza ostacolare l'accesso degli aventi diritto e impedendo la libera visuale.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali hanno l'obbligo altresì di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale.

In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 32. Lavorazioni del terreno

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso uno spazio di almeno m. 1,50 per creare la regolare capezzagna e per volgere l'aratro ed i mezzi meccanici senza provocare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Inoltre, dovendo provvedere all'impianto di nuovi vigneti o al reimpianto di esistenti su appezzamenti situati lungo strade comunali o di grado superiore (provinciali, statali) tra il fondo coltivato ed il ciglio della strada o dalla cunetta ove esistente, deve essere rispettata la distanza minima di 3 metri onde permettere la formazione della capezzagna e di 2 metri qualora l'impianto delle viti avvenga in senso longitudinale rispetto alla strada. Gli impianti già esistenti all'entrata in vigore della presente norma che, rispetto alle strade, siano ad una distanza inferiore a 3 metri sono tollerati purché siano collocati a non meno di metri 1,5 dal ciglio della strada medesima.

In ogni caso, se nello svolgimento delle operazioni culturali o nel transito dei mezzi meccanici, verranno recati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati oppure al ripristino a loro spese.

Art. 33. Canali ed opere consortili

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

Art. 34. Dilavamento superficiale acque piovane

I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare quelli impiantati a rittochino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione dev'essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrasti alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsigliata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si

ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

Titolo VI

IMPIEGO DI PRESIDII SANITARI IN AGRICOLTURA PER LA DIFESA DALLE MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 35. Difesa contro le malattie delle piante

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 Giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 Giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 Ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 Dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Servizio Regionale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altre persone comunque interessate all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Nella lotta contro i parassiti della vite e degli alberi da frutto dovranno essere usati i principi attivi che non siano tali da creare danni e pericoli per la popolazione, oltre che agli operatori agricoli, i quali comunque dovranno assumere ogni precauzione al fine di evitare i pericoli di inquinamento dell'ambiente e diffusione nociva per piante, animali e persone.

L'eventuale lotta contro le erbe infestanti, deve essere condotta con principi attivi che non possano recare danni ad animali e persone.

Deve essere data preventiva comunicazione al Servizio di Igiene pubblica ed al Comune dei programmi di trattamenti che utilizzano presidi sanitari di I^a classe tossicologica. La comunicazione deve contenere:

- 1) il nominativo del committente
- 2) il nominativo del responsabile del trattamento e gli estremi del patentino per l'uso di prodotti di I^a classe.
- 3) una descrizione del territorio con la segnalazione di zone sensibili (corsi d'acqua, abitazioni, allevamenti, approvvigionamenti idrici, ecc.)
- 4) le colture da trattare
- 5) l'indicazione del presidio sanitario usato per singola coltura, gli estremi della registrazione e le quantità previste
- 6) l'indicazione dei mezzi con cui saranno effettuati i trattamenti
- 7) il sistema previsto per lo smaltimento dei contenitori vuoti.

Art. 36. Danni da deriva

Le operazioni di diserbo o di difesa antiparassitaria dovranno essere effettuate in condizioni meteorologiche tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare, ed adottando tutte le precauzioni onde evitare il fenomeno della deriva.

Art. 37. Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.

I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere effettuati secondo le prescrizioni del Ministero della Sanità , su superfici di terreno coltivate a monocoltura sufficientemente estese (particelle contigue di almeno 10 ettari) evitando la deriva e la contaminazione ambientale oltre i confini stabiliti.

All'interno delle zone da trattare le zone sensibili (abitazioni, sorgenti, corsi d'acqua, allevamenti di bestiame, strade aperte al traffico) devono essere tenute ad almeno 150 metri dalla linea di volo ed il sorvolo è ammesso senza trattamento e nel rispetto di una quota non inferiore a 60 metri. Non è invece ammesso il sorvolo sulle zone abitate.

Art. 38. Contenitori di antiparassitari

Non è consentito abbandonare all'aperto interrare o bruciare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere.

Art. 39. Residui di coltivazione

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinosa e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci dei vigneti, devono essere adeguatamente eliminati con bruciamento, sminuzzamento e relativo interramento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.

Art. 40. Terreni ingerbiditi e vigneti incolti

Al fine di evitare il diffondersi di insetti infestanti (ad esempio metcalfa) i terreni incolti o a gerbido devono essere convenientemente e regolarmente ripuliti sull'intera superficie. Le operazioni di ripulitura dei terreni dovranno essere eseguite nei mesi estivi.

Qualora il proprietario del fondo a gerbido non provvedesse alla pulizia dello stesso, il confinante può segnalare il mancato adempimento all'Ufficio di Polizia municipale che provvede al preventivo accertamento e ad avvisare il Sindaco il quale può emanare eventuale ordinanza in merito.

Se a tale operazione non provvederanno i proprietari medesimi, la stessa potrà essere eseguita dal Comune che potrà poi farsi rimborsare le spese dai proprietari dei fondi ingerbiditi.

Previa perizia asseverata di un esperto in materia, designato dalla Commissione dell'agricoltura, è fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (Oidio, Peronospora, metcalfa, flavescenza dorata, ecc..) Le spese della perizia saranno comunque addebitate al proprietario del fondo a gerbido.

Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere, il comune potrà fare eseguire l'estirpo. In tal caso, tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.

TITOLO VII NORME RELATIVE AL PASCOLO

CAPO I - DEL PASCOLO SUI FONDI PRIVATI E SUI FONDI COMUNALI.

Art. 41.

Nessuno può condurre animali a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca e stagione dell'anno, senza essere munito di licenza scritta dal conduttore del fondo. La licenza dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di Polizia rurale o della forza pubblica.

Art. 42.

E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinatamente all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle leggi forestali.

Art. 43.

Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile ed all'articolo 672 del Codice Penale è vietato lasciare bestiame al pascolo, sia sui fondi comunali, sia sui fondi privati, senza custodi, salvo in aree recintate che non permettano la fuoriuscita del bestiame.

Art. 44.

E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, siano pubbliche che private e lungo i fossi delle medesime, sugli argini dei fiumi e torrenti.

Art. 45.

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

CAPO II - DEL BESTIAME TROVATO INCUSTODITO

Art. 46.

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli art. 843, 924 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

CAPO III - DEL TRANSITO DELLE MANDRIE E DEI GREGGI

Art. 47.

I mandriani, i pastori e i caprai che per ragioni di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel territorio di questo Comune, devono farne domanda al Sindaco ed ottenere analogo foglio di autorizzazione nel quale saranno indicate con precisione le strade da seguirsi nello spostamento.

Art. 48.

Tale domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione dei luoghi dove il richiedente tiene o conduce a pascolo il bestiame;
- b) l'indicazione della specie e del numero degli animali che si vogliono introdurre;
- c) l'indicazione delle strade che si intendono seguire e dei luoghi di sosta dalla località di partenza a quella di arrivo.

- Per gli ovini dovrà inoltre essere presentato il certificato relativo alle condizioni sanitarie degli animali.

TITOLO VIII

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE DEI DANNI ARRECATI ALLE PIANTE DAGLI ANIMALI DOMESTICI O DALL'UOMO

Art. 49.

E' proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.

Art. 50.

E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni e ai prodotti.

TITOLO IX

NORME PER I TERRENI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE

Art. 51.

a) Nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico l'utilizzazione dei boschi, dei terreni pascolivi, dei terreni cespugliati, il pascolo dei boschi e nei terreni cespugliati, il dissodamento dei terreni nudi e saldi, la lavorazione dei terreni a coltura agraria, la riduzione dei boschi e dei terreni nudi e saldi in altre qualità di coltura e qualsiasi movimento di terreno sono soggetti all'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti forestali in vigore.

b) *Alberi di Natale.*

Con richiamo all'art. 22 delle *Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale*, le piante, rami o cimali, destinati al commercio degli "Alberi di Natale" provenienti sia da boschi sia da vivai, debbono essere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegni rilasciati o prescritti dall'Amm. Economia Montana e Foreste, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o colture legittimi.

I contrassegni saranno quelli prescritti dall'Autorità Forestale per gli alberi, rami o cimali provenienti dai boschi; per quelli provenienti dai vivai potranno anche essere forniti e autenticati dalla ditta produttrice.

TITOLO X

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INCENDI DEI FABBRICATI RURALI

Art. 52.

Con richiamo all'art. 449 del Codice Penale, per allontanare e prevenire il pericolo di incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) gli edifici e le case dove si accendono fuochi dovranno essere muniti di camini ben costruiti e sistemati in maniera tale che la loro superficie esterna risulti discosta da qualsiasi orditura combustibile ed in particolare dalle travi e dai travetti in legno del tetto. Tali camini dovranno sporgere sopra i tetti dell'altezza necessaria ad assicurare il loro buon tiraggio;

b) le case sul cui tetto sono aperte finestre dei fabbricati attigui più alti, dovranno avere i fumaioi ad un'altezza tale da evitare danni od incomodi ai vicini;

c) è proibito di adoperare nelle stalle, nei fienili o nei luoghi dove sono depositi di legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, fiamme, aperte o installazioni elettriche irrazionalmente disposte e fatte con fili insufficientemente isolati.

Art. 53. **IN CASO DI INCENDIO**

A) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili adatti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella casa e sui tetti, con i relativi attrezzi ove lo richieda chi dirige l'opera di spegnimento o di isolamento, salva la rifusione dei danni a chi di ragione;

B) qualora fossero previsti impianti di conduttura in pressione per la distribuzione idrica, tali impianti siano muniti di idranti (o bocche d'incendio) a raccordo del tipo UNI.

Art. 54.

E' proibito accendere, sia di giorno sia di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi e falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case od ai pagliai.

TITOLO XI

NORME RELATIVE ALLE ACQUE

Art. 55.

E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le acque pubbliche.

Art. 56.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Art. 57.

A norma dell'art. 632 del Codice Penale è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o riversarla sulle strade.

Art. 58.

A norma dell'art. 632 del Codice Penale nessuno può ostruire, alterare o deviare, in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

Art. 59.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Titolo XII

MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME

Art. 60. Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'Art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 Febbraio 1954, n.320 e nella circolare n.55 in data 05 Giugno 1954 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

Art. 61. Malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari o i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

Art. 62. Animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Servizio veterinario dell'A.S.L. locale.

Art. 63. Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Art. 64. Trasporto del letame, e spurgo di pozzi neri

Per il trasporto del letame d'ogni genere e per lo spurgo di pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento d'igiene.

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri o rimorchi in modo da escludere ogni dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto nell'attraversamento di centri abitati.

Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni (escluse le concimaie autorizzate) ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere interrato mediante fresatura o analoga operazione agricola entro 24 ore dallo spandimento a decorrere dal 1° aprile al 31 ottobre.

Art. 65. Spandimento liquame

Lo spandimento del liquame stoccato a norma di legge nelle apposite vasche, potrà essere eseguito esclusivamente nei terreni comunicati alla Provincia nel Piano di smaltimento da questa autorizzato e deve essere interrato immediatamente mediante fresatura o operazione agricola analoga.

Art. 66. Stoccaggio della pollina

Lo stoccaggio della pollina proveniente da allevamenti zootecnici deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di utilizzo e smaltimento in agricoltura dei reflui zootecnici, e nel caso di spandimento dovrà essere immediatamente interrata mediante fresatura od analoga operazione.

Titolo XIII

MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Art. 67.

Sulle strade dove il Comune effettua il servizio di sgombero neve al fine di mantenere la carreggiata libera i proprietari dei terreni limitrofi a dette strade dovranno tagliare, annualmente, i

rami delle piante e degli arbusti, compresi nella fascia di due metri di profondità e per metri quattro in altezza, per evitare che piegandosi sotto il peso della neve ostruiscano il sedime stradale. Dovranno altresì essere tagliati su tutte le strade comunali e vicinali i rami e gli alberi secchi che costituiscono pericolo per la circolazione stradale.

Art. 68.

Gli interventi eseguiti dal Comune, per mancata manutenzione arborea da parte dei proprietari dei fondi saranno addebitati agli stessi proprietari.

Art. 69.

Nelle strade interpoderali gli aventi diritto di passaggio, qualora i frontisti non abbiano provveduto a tagliare i rami e gli arbusti che impediscono il libero transito ai mezzi agricoli, possono provvedere direttamente, previo avviso scritto ai proprietari frontisti, lasciando il legname tagliato ordinatamente accatastato.

Art. 70. Transito di mezzi cingolati

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal Sindaco in conformità a questo regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali cingolati.

Art. 71. Strade vicinali ed interpoderali

Coloro che, transitando su strade comunali, interpoderali e vicinali con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese.

E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, interpoderali o vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Tutti gli utenti di strade interpoderali e vicinali sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese. La necessità di spese o di manodopera è stabilita da chi ne fa maggiormente uso. La misura della quota di concorso sarà proporzionata alle dimensioni dei terreni di ogni proprietario.

Le strade vicinali ed interpoderali debbono presentare opportune opere di regimazione delle acque.

TITOLO XIV DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 72. Colture agrarie e loro limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

Art. 73. Allevamenti

E' vietato l'allevamento nei pressi di centri abitati di animali particolarmente fastidiosi.

Titolo XV

RISPETTO DELLA SICUREZZA, DELLA SALUTE E DELLA TRANQUILLITA' ALTRI.

Art. 74. Colture agrarie e loro limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari colture. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

Art. 75. Accensione fuochi

Con richiamo alle leggi vigenti non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza superiore a 100 ml. dalle case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente. I fuochi dovranno essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine.

Art. 76. Prevenzione incendi

E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case o pagliai, senza il permesso scritto delle autorità competenti.

Art. 77. Disboscamento e modifiche del suolo

Le domande per disboscamenti e per svincoli idrogeologici, volte rispettivamente alla Guardia Forestale ed alla Regione Piemonte onde ottenere le debite autorizzazioni, debbono essere depositate in copia presso il Comune per opportuna conoscenza.

TITOLO XVI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 78. Violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Sindaco, dal responsabile del servizio competente, dal Messo Comunale, dagli Assessori e Consiglieri incaricati, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,65 ad euro 516,46. Si applicano le vigenti norme in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione previste dalla già citata legge 689/81. Per le violazioni di cui all'articolo 50 e 51 si applica una sanzione amministrativa da euro 258,23 ad euro 1549,37.

Art. 79. Ripristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'organo competente può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni provocate, quando ricorrono gli estremi

Art. 80. Omissione di ottemperanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dall'organo competente, salvi i casi previsti dall'Art.650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 103,29 ad euro 1032,91.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

1. Per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 2. Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
 3. Per la morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione;
- La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto da parte del trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.

Art. 81. Sequestro e custodia

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 Novembre 1981, n. 689 e del DPR 22 Luglio 1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro deposito. Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Titolo XVII ESERCIZIO DELL'APICOLTURA

Art. 82. Norme di sicurezza

Gli apiari devono essere collocati, ai sensi dell'art. 8 della Legge 24.12.2004, n. 313, fatto salvo quanto previsto dall'art. 896 del C.C. a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle istanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione".

Art. 83-Denuncia degli alveari stanziali

Gli apicoltori devono presentare, entro il 31. Dicembre di ogni anno, alla Provincia di Cuneo ai sensi della Legge Regionale 20/98 denuncia degli alveari stanziali.

La Provincia di Cuneo rilascia ricevuta delle denunce e attribuisce ad ogni apiario un numero progressivo che deve essere inserito in un apposito cartello esposto a cura dell'apicoltore in maniera visibile, presso gli alveari.

Art. 84. Denuncia malattie

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 20/98 chiunque possiede o detiene alveari deve comunicare al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio ogni caso di malattia diffusiva delle api soggetta a denuncia obbligatoria.

Art. 85. Materiale infetto

1. Ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 20/98 è proibito:

- a) esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di malattia;
 - b) abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia;
 - c) abbandonare alveari od apiari alla noncuranza.
2. In caso di abbandono di alveari o di materiale apistico infetto, qualora il proprietario non sia individuabile dagli organi di vigilanza, l'obbligo e l'onere della rimozione degli stessi compete al proprietario del fondo.

Art. 86. Cessione di famiglie di api

1. Ai sensi dell'art.15 della Legge Regionale 20/98 la cessione a qualsiasi titolo di famiglie di api, di nuclei e di api regine e' consentita a condizione che il materiale sia scortato da apposita dichiarazione del venditore attestante che l'azienda apistica di provenienza è soggetta a controllo sanitario da parte del Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. La citata dichiarazione ha una validità di dieci giorni dalla data di rilascio e deve riportare le indicazioni relative al libretto sanitario aziendale di cui all'articolo 16.

Art. 87. Libretto sanitario aziendale

1. Ai sensi dell'art.16 della Legge Regionale 20/98 ogni apicoltore piemontese deve dotarsi del libretto sanitario aziendale rilasciato gratuitamente dal Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.

Art. 88. Adempimenti per i nomadisti piemontesi

Ai sensi dell'art.21 della Legge Regionale 20/98:

1. L'apicoltore piemontese che esercita il nomadismo puo' posizionare i propri alveari in qualsiasi localita' del territorio regionale. Entro dieci giorni dall'avvenuto posizionamento, deve darne comunicazione al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, utilizzando la dichiarazione di provenienza su modello predisposto dall'Assessorato regionale alla sanità.
2. Le controversie tra apicoltori in ordine al posizionamento degli alveari sono presentate all'Assessorato all'agricoltura, il quale decide in merito.

Art. 89. Identificazione degli apicoltori nomadi provenienti da altre Regioni

Ai sensi dell'art.22 della Legge Regionale 20/98:

1. Gli apicoltori provenienti da altre Regioni che esercitano il nomadismo in Piemonte devono rendere identificabili i loro apiari mediante l'apposizione di un numero di codice, rilasciato da uno dei Settori regionali territoriali dell'agricoltura.
2. Gli stessi nomadisti sono tenuti, altresì, a:
 - a) comunicare, al momento dell'arrivo, al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio l'ubicazione della postazione e la consistenza dell'apiario, allegando il certificato sanitario dell'ASL di provenienza rilasciato in data non anteriore a trenta giorni;
 - b) rispettare tutte le normative vigenti sul territorio regionale.

Art. 90. Adempimenti per i nomadisti provenienti da fuori regione

1. Ai sensi dell'art.23 della Legge Regionale 20/98 gli apicoltori provenienti da fuori regione hanno l'obbligo di presentare al Servizio veterinario locale entro dieci giorni dal rientro in Piemonte, oltre alla dichiarazione di provenienza di cui all'articolo 21, anche il certificato sanitario rilasciato dalla competente autorità attestante l'assenza negli apiari di malattie denunciabili delle api. Il certificato deve essere riferito all'ultima sosta extraregionale dell'apiario.

Art. 91. Regolamentazione del nomadismo

1. Ai sensi dell'art.24 della Legge Regionale 20/98 la Regione, dopo aver acquisito i dati sull'effettiva consistenza del patrimonio apistico, stanziale e nomade, presente sul territorio

regionale, nonche' la mappatura delle risorse mellifere agro-forestali, provvede, sentita la Commissione apistica regionale, a regolamentare la distanza degli apiari e gli spostamenti di quelli nomadi.

Art. 92. Zone di rispetto

1. Ai sensi dell'art.27 della Legge Regionale 20/98 la Regione, al fine di salvaguardare l'attivita' di selezione negli allevamenti di api regine i cui titolari risultano iscritti all'apposito albo, istituisce, sentita la Commissione apistica regionale, una zona di rispetto delle postazioni di fecondazione, all'interno della quale verranno effettuati controlli di carattere sanitario e genetico.

2. E' vietato il nomadismo all'interno di tali zone di rispetto.

Art. 93. Vigilanza

Ai sensi dell'art.27 della Legge Regionale 20/98 :

1. La vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi contenuti nella presente legge e' demandata ai competenti uffici della Regione, ai Comuni, ai Servizi veterinari delle ASL, al Corpo forestale.

2. E' fatto obbligo agli apicoltori di consentire l'accesso nelle proprie aziende agli addetti alla vigilanza, di permettere l'effettuazione di qualsiasi tipo di prelievo attinente all'attivita' apistica e di presenziare alle stesse operazioni di vigilanza e di prelievo.

Art. 94. Sanzioni

Ai sensi dell'art.29 della Legge Regionale 20/98 :

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e quelle amministrative previste dalle leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per la violazione delle norme e degli obblighi della presente legge si applicano, oltre che l'esclusione dagli incentivi e dai benefici previsti dalla stessa, le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da Euro 51,64 a Euro 154,94, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 11 L.R. 20/98, comma 1;
 - b) da Euro 154,94a Euro 464,81, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 12, L.R. 20/98 comma 1;
 - c) da Euro 103,29a Euro 309,87, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 12, L.R. 20/98 comma 4;
 - d) la sanzione amministrativa prevista all'articolo 6, comma 1, della legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'affa epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali), nel caso di violazione al disposto dell'articolo 13;
 - e) la sanzione amministrativa prevista all'articolo 6, comma 3, della l. 218/1988, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 14 L.R. 20/98 ;
 - f) da Euro 103,29 a Euro 309,87, nel caso di violazione ai disposti dell'articolo 15 L.R. 20/98;
 - g) da Euro 103,29 a Euro 309,87, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 16 L.R. 20/98;
 - h) da Euro 154,94 a Euro 464,81, nel caso di violazione ai disposti dell'articolo 17 L.R. 20/98;
 - i) da Euro 154,94 a Euro 464,81, nel caso di violazione ai disposti dell'articolo 21, L.R. 20/98 comma 1;
 - l) da Euro 154,94 a Euro 464,81, nel caso di violazione ai disposti dell'articolo 22 e dell'articolo 23 L.R. 20/98;
 - m) da Euro 51,64 a Euro 154,94, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 27 L.R. 20/98 comma2.
2. L'autorita' competente a determinare con ordinanza-ingiunzione la somma dovuta per le violazioni accertate e' il Presidente della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto in materia di sanita' pubblica veterinaria dall'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanita' pubblica e veterinaria, disciplina dell'attivita' urbanistico-edilizia).

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si applicano le norme ed i principi contenuti al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Titolo XVII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 95. Entrata in vigore

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Art. 96. Deroga

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente regolamento, ma ricade delle disposizioni del Codice Civile.

Art. 97. Norme generali

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

-che la presente deliberazione:
è in corso di Pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi dal 01.04.2005 al 15.04.2005, come prescritto
dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267.

Li 01.04.2005

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs.

18.08.2000, n. 267);

() in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li _____

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri:

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA

☒ Favorevole
☐ Contrario

[Signature]

REGOLARITA' CONTABILE

☐ Favorevole
☐ Contrario